



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

**SETTORE ECOLOGIA
TUTELA DEL SUOLO E RIFIUTI**

**Proposta nr. 33 del 15/02/2016 -
Determinazione nr. 298 del 18/02/2016**

OGGETTO: Consorzio COMAD. Autorizzazione alla gestione dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, sito in via S. Giovanni in comune di Prata di Pordenone.

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione delle direttive CEE 91/156 sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sui rifiuti da imballaggi e sugli imballaggi;

VISTO il D.P.G.R. 301/Pres. del 20.08.2003 avente ad oggetto "Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22/1996. Approvazione.";

VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n. 30 norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti;

VISTO il D.P.G.R. 01/Pres. del 02.01.1998, avente ad oggetto "Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento rifiuti";

VISTO in particolare l'art. 36 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" e s.m.i.;

VISTO il DM 367 del 06.11.2003 avente ad oggetto "Regolamento concernente la fissazione di standard di qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

PREMESSO che con sentenza della Corte Costituzionale n. 173/98 è stata dichiarata l'illegittimità del comma 2 bis dell'art. 2 della L.R. n. 30/87, come aggiunto dall'articolo 2 della L.R. n. 22/97, il quale stabiliva che non sono ricompresi fra gli impianti di smaltimento dei rifiuti gli impianti di depurazione, di cui alla L. n. 319/76, ricadenti esclusivamente nella regolamentazione di quest'ultimo, con l'eccezione di quelli che trattano rifiuti tossici e nocivi;

FATTO PRESENTE che con tale sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del precitato comma 2 bis in quanto non include il trattamento delle acque reflue fra le attività soggette all'autorizzazione di cui all'allora vigente D.P.R. n. 915/82 ed al decreto legislativo n. 22/97;

RILEVATO che a seguito di detta sentenza la Regione con Ordinanza del Presidente della G.R. n. 192 del 3 giugno 1998 al punto 1 del dispositivo ha ordinato agli enti ed imprese, esercenti l'attività di smaltimento rifiuti alla data del 03 giugno 1998, in applicazione della normativa regionale al tempo vigente, di continuare l'attività di trattamento di acque reflue in impianti di depurazione situati nel territorio regionale a far data dal 04 giugno 1998 e sino al 04 dicembre 1998;

FATTO PRESENTE che con tale provvedimento la Regione al punto 2 del dispositivo ha imposto ai titolari di detti impianti di presentare istanza all'esercizio di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, all'Amministrazione provinciale competente nel termine di 60 gg. dalla data del succitato provvedimento, indicando anche la documentazione necessaria di seguito elencata: *“elaborati tecnico-progettuali dell'impianto, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dallo stesso titolare, dalla quale risulti la conformità dell'impianto in esercizio agli elaborati esaminati favorevolmente dall'organo tecnico a suo tempo competente”*;

CONSIDERATO che al punto 3 del provvedimento succitato è stato altresì disposto che il rilascio del provvedimento all'esercizio delle operazioni di trattamento da parte delle province deve avvenire entro i termini ivi fissati, sulla base della presa d'atto che l'impianto risultava in esercizio alla data del 03 giugno 1998 e che i relativi elaborati tecnici erano stati esaminati favorevolmente dall'organo tecnico allora competente, senza peraltro prevedere la necessità di approvazione dell'opera in conformità dell'art. 27 del D.Lgs. n. 22/97;

DATO ATTO che tale ordinanza è stata successivamente modificata con ordinanza del Presidente della G.R. n. 282 del 27 luglio 1998, e con ordinanza n. 3327 dell'11 settembre 1998, per quanto concerne i termini di presentazione dell'istanza autorizzativa e della documentazione tecnica prevista;

FATTO PRESENTE che a seguito di tali provvedimenti regionali il Consorzio COMAD di Prata di Pordenone, previa istanza, con determinazione dirigenziale n. 846 del 26.04.1999, esecutiva in data 27.04.1999, è stato autorizzato all'esercizio dell'impianto di depurazione con trattamento di rifiuti liquidi sito in Via San Giovanni;

VISTA la nota di questo Ente, prot. n. 12386 del 03.03.2003, inviata al Consorzio COMAD ed al Comune di Prata di Pordenone, con cui si richiedeva apposita attestazione di idoneità dell'impianto ex art. 36 del D.Lgs. 152/99 e specifica indicazione che l'impianto rientra nell'ipotesi di deroga di cui all'articolo citato. In tale nota si comunicava che qualora l'impianto non fosse rientrato nelle ipotesi di deroga ma si fosse trattato di un impianto fisiologicamente destinato allo smaltimento dei rifiuti liquidi, lo stesso doveva essere autorizzato ex artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

VISTA la nota del Consorzio COMAD del 30.04.2003, con cui si trasmette al Comune di Prata di Pordenone una relazione tecnica indicante che l'impianto di cui trattasi rientra nelle ipotesi di deroga dell'art. 36 del D.Lgs. 152/99 e in cui si precisa che il Consorzio procederà, nei tempi strettamente necessari, all'inoltrare alla Provincia di autorizzazione di variante sostanziale, che consentirà di considerare nettamente separati tra loro l'impianto consortile di trattamento rifiuti liquidi e l'impianto di depurazione acque reflue urbane;

RILEVATO che la Regione FVG, con Decreto del Presidente n. 301 del 20 agosto 2003, ha approvato il *“Regolamento disciplinante il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 22/1997, relativi agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 22/1996. Approvazione.”*;

FATTO PRESENTE che a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento regionale n. 301 del 20 agosto 2003 il Consorzio COMAD ha richiesto a tal fine l'autorizzazione ex art. 27 del D.Lgs. n. 22/97, con nota del 12 novembre 2003 e che con nota prot. n. 56756 del 10.12.2003, ai sensi della L. n. 241/90, il competente ufficio provinciale ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio del procedimento;

DATO ATTO che l'art. 3 del Regolamento succitato stabilisce che *“1. Il Direttore regionale dell'ambiente, entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui all'articolo 2, accerta l'inesistenza di decisivi danni ambientali e la compatibilità ambientale dell'impianto, individuando, ove necessario, tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale dell'opera. 2. L'accertamento di cui al comma 1 costituisce parere vincolante ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22....”*;

RILEVATO CHE il Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, con Decreto n. ALP.11/630/VCA/2 del 22.04.2004, pervenuto il 28.04.2004 e assunto al prot. n. 23602 del 28.04.2004, ha accertato *“l'inesistenza di decisivi danni ambientali e la compatibilità ambientale dell'esistente impianto di depurazione e trattamento di rifiuti liquidi sito in Prata di Pordenone (PN) e gestito dal consorzio COMAD e che il rilascio del provvedimento di autorizzazione di cui all'art. 27 del D.Lgs. 22/1997 da parte della Provincia di Pordenone, dovrà essere vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:*

- 1) Si dovrà riconfigurare l'impianto in maniera tale che lo scarico dei rifiuti liquidi pretrattati in uscita alla vasca a biodischi avvenga in testa al depuratore comunale nel rispetto dei limiti di tabella 3 (colonna B) del d.lgs 152/99, cioè senza alcuna commistione preventiva con il refluo civile proveniente dal depuratore, ovvero dovrà essere individuata dalla Provincia stessa una soluzione alternativa che escluda in maniera assoluta la diluizione.*
- 2) Dovrà essere verificata la necessità di installare un'ulteriore fase di trattamento di disinfezione, i cui limiti di emissione dei parametri batteriologici saranno fissati dall'autorità competente in sede di autorizzazione allo scarico.*
- 3) Dovrà comunque essere previsto un programma di monitoraggio — concordato con l'ARPA - del corpo ricettore (Fiume Meduna), basato su punti di prelievo ed analisi sia a monte, sia a valle dello scarico dell'impianto di depurazione COMAD, tali da permettere di accertare l'eventuale contributo di detto scarico alla variazione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore ; la localizzazione di punti di prelievo e la frequenza dei campionamenti dovranno essere studiati, in modo da escludere sovrapposizioni, nei risultati ottenuti, dovute ad altri eventuali scarichi presenti;*
- 4) In relazione al punto 3) il proponente dovrà inviare alla Provincia di Pordenone una Relazione annuale sui risultati di detto programma di monitoraggio.”*

FATTO PRESENTE che all'articolo 1 del Regolamento n. 301/03 si precisa, fra l'altro, che *“Il presente Regolamento si applica, in deroga alle disposizioni del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres., agli impianti esistenti di trattamento di rifiuti liquidi, rientranti nell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte Costituzionale 20 maggio 1998, n. 173, nonché autorizzati all'esercizio ai sensi dell'Ordinanza 3 giugno 1998, n. 192/Pres., successivamente modificata e prorogata.”;*

CONSIDERATO che in sede di istruttoria ex D.P.G.R. n. 301/03 è emerso, come da ulteriore documentazione presentata, che l'impianto ancorché in esercizio era interessato dalla variante progettuale di cui alla concessione edilizia n. 01/1997 del 7 gennaio 1997, i cui lavori risultano iniziati il 20.07.1997 e terminati il 25.11.1999, come da Relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata, inviata ai Servizi Tecnici della Regione e ivi pervenuta il 09.12.1999, trasmessa in Provincia in data 25.11.2003 e pervenuta il 01.12.2003;

CHE ulteriori e nuovi lavori, riguardanti l'impianto sono stati realizzati tra il 25.11.1999 e il 27.07.2000;

DATO ATTO che per questi, il Consorzio COMAD ha presentato al Comune di Prata di Pordenone domanda di concessione in sanatoria in data 30.06.2003, e che l'istanza è stata accolta con provvedimento n. 56/03 del 14.11.2003;

CONSIDERATO CHE in particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- 1) una platea in calcestruzzo realizzata a livello del terreno, costituente basamento per un silo per il contenimento di calce e su di essa è stato posizionato il silo stesso;
- 2) una platea in calcestruzzo che si innalza mediamente di 15 – 20 cm sopra il terreno, costituente basamento per un serbatoio di rifiuti liquidi; su di essa è posizionato il serbatoio, dotato di vasca di contenimento di eventuali fughe;
- 3) l'ampliamento della vasca per la raccolta del grigliato;
- 4) il prolungamento del marciapiede attorno alla vasca ampliata;
- 5) la pavimentazione in calcestruzzo in corrispondenza dell'area adibita al parcheggio dei cassoni per la raccolta dei fanghi disidratati; su di essa sono posizionati due cassoni scarrabili mobili su rulli, corredati ciascuno di tettoia mobile su ruote;

FATTO PRESENTE che con Deliberazione di G.P. n. 199 del 21.06.2004, questo Ente ha denegato l'autorizzazione richiesta per i motivi ivi indicati;

CHE tale atto è stato impugnato dal Consorzio e nel merito si è pronunciato il T.A.R. Friuli V.G. con Sentenza n. 1066/05 Reg.Sent. depositata in data 16.12.2005 di accoglimento del ricorso, ed in seguito dal Consiglio di Stato con Sentenza n 5286/15 Reg.Prov.Coll., depositata in data 20.11.2015;

DATO ATTO che in data 25.05.2004 e 17.06.2004, personale dell'Ufficio del Settore Tutela Ambientale ha effettuato dei sopralluoghi presso l'impianto in argomento;

FATTO PRESENTE che con nota prot. n. 5369 del 26.01.2006, avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 0301/Pres. del 20.08.2003. Consorzio COMAD. Impianto di trattamento di rifiuti liquidi sito in comune di Prata di Pordenone. Comunicazione di avvio del procedimento", richiedendo, alcune precisazioni, e raggugli, per i quali il Consorzio ha richiesto delle proroghe come in atti,

VISTA la nota del COMAD, prot. n. 21 del 18.07.2006 con la quale, fra l'altro, richiedeva ulteriore proroga anche per il tempo necessario per conoscere gli esiti del ricorso al Consiglio di Stato presentato dalla Provincia;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato come detto si è pronunciato con Sentenza succitata respingendo il ricorso provinciale per i motivi ivi riportati;

FATTO PRESENTE al riguardo che questa Provincia con nota prot. n. 73006 del 14.12.2015, ha riavviato il procedimento amministrativo con le richieste di precisazioni ivi riportate sospendendo il termine del procedimento: Tale nota è stata sollecitata con nota prot. n. 1281 del 12.01.2016, al momento prive di riscontro;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 13 del 09.02.2016, è stato approvato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPGR n. 301/2003 l'impianto del Consorzio COMAD con le prescrizioni recepite anche dal presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di ottemperare a quanto disposto dalla Autorità Giudiziaria Amministrativa provvedendo a confermare il dettato dispositivo della presente determinazione dirigenziale a quanto ivi sancito ed a quanto disposto dalla Regione FVG con il Decreto del Direttore Centrale Ambiente e LL.PP. n. ALP.11/630/VCA/2 del 22.04.2004 provvedendo al rilascio del provvedimento positivo di autorizzazione alla gestione, tenuto conto degli elaborati tecnici presentati dal Consorzio COMAD;

DATO ATTO, altresì, che detto impianto risulta ubicato in comune di Prata di Pordenone, catastalmente censito al foglio n. 10, mappali n. 541, 124, 637, e 780 del citato comune;

PRESO ATTO che il quantitativo massimo annuo dei rifiuti trattabili all'impianto, di cui al seguente elenco è di 8.000 mc, corrispondenti a circa 36 mc/giorno;

CER	Descrizione CER
020299	Rifiuti non specificati altrimenti
020399	Rifiuti non specificati altrimenti
020599	Rifiuti non specificati altrimenti
020799	Rifiuti non specificati altrimenti
080120	Sospensioni acquose contenenti vernici contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

RILEVATO che presso il suddetto impianto possono essere svolte le operazioni di smaltimento individuate secondo l'allegato B, del D.Lgs. n. 22/97 oggi allegato B della parte IV, del D.Lgs. n. 152/2006, "D 9";

PER il calcolo della garanzia finanziaria da prestare a favore del Comune di Prata di Pordenone è stato considerato il suddetto volume giornaliero e trattandosi di rifiuti liquidi soprattutto con base acquosa è da ritenere sufficientemente corretto prevedere che l'impianto in argomento possa essere in grado di trattare 36 Mg/giorno di rifiuti. Conseguentemente la Garanzia Finanzia viene determinata in € 93.150,55;

Ai sensi dell'art. 5, comma 17, del DPGR 01/98 al Dirigente Delegato compete l'adozione del provvedimento di autorizzazione alla gestione dell'impianto;

DATO ATTO che il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 231/2012, in ordine alla regolarità tecnica.

D E T E R M I N A

1. Per i motivi in premessa indicati, che si intendono qui tutti ricompresi di autorizzare ai sensi dell'ex art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, ora 208 del D.Lgs. n. 152/2006 ed ai sensi D.P.G Reg. n. 01/98 il COMAD CONSORZIO TRA IMPRESE ED ENTI PER LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI PER IL TARTTAMENTO DEI RESUDUI, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INDUSTRIALI E SIMILARI E PER IL DISINQUINAMENTO DELLA ZONA DEL MOBILE, alla gestione dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi, liquidi, sito in via San Giovanni in comune di Prata di Pordenone, nel rispetto degli elaborati progettuali citati in premessa e delle prescrizioni di cui al successivo punto.
2. In attuazione di quanto stabilito con Decreto del Direttore Centrale Ambiente e LL.PP. n. ALP.11/630/VCA/2 del 22.04.2004:
 - 1) Si dovrà riconfigurare l'impianto in maniera tale che lo scarico dei rifiuti liquidi pretrattati in uscita alla vasca a biodischi avvenga in testa al depuratore comunale nel rispetto dei limiti di tabella 3 (colonna B) del d.lgs 152/99, ciò senza alcuna commistione preventiva con il refluo civile proveniente dal depuratore, ovvero dovrà essere individuata dalla Provincia stessa una soluzione alternativa che escluda in maniera assoluta la diluizione.
 - 2) Dovrà essere verificata la necessità di installare un'ulteriore fase di trattamento di disinfezione, i cui limiti di emissione dei parametri batteriologici saranno fissati dall'autorità competente in sede di autorizzazione allo scarico.
 - 3) Dovrà comunque essere previsto un programma di monitoraggio — concordato con l'ARPA - del corpo ricettore (Fiume Meduna), basato su punti di prelievo ed analisi sia a monte, sia a valle dello scarico dell'impianto di depurazione COMAD, tali da permettere di accertare l'eventuale contributo di detto scarico alla variazione della qualità ambientale del corpo idrico ricettore ; la localizzazione di punti di prelievo e la frequenza dei campionamenti dovranno essere studiati, in modo da escludere sovrapposizioni, nei risultati ottenuti, dovute ad altri eventuali scarichi presenti;
 - 4) In relazione al punto 3) il proponente dovrà inviare alla Provincia di Pordenone una Relazione annuale sui risultati di detto programma di monitoraggio."
3. All'impianto, come da documentazione tecnica, possono essere conferiti i rifiuti non pericolosi, di cui alla seguente Tabella, per un quantitativo massimo annuo è di 8.000 mc;

CER	Descrizione CER
020299	Rifiuti non specificati altrimenti
020399	Rifiuti non specificati altrimenti

020599	Rifiuti non specificati altrimenti
020799	Rifiuti non specificati altrimenti
080120	Sospensioni acquose contenenti vernici contenenti pitture e vernici diverse da quelle di cui alla voce 080119
080203	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
080308	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro
080416	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15
100123	fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22
110112	soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11
160509	sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08
190906	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico

4. Per la gestione dell'impianto, il Consorzio COMAD dovrà prestare, a favore del Comune di Prata di Pordenone una garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché necessari per il ripristino dell'area, ai sensi della L.R. n. 30/1987 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 0502/91, dell'importo complessivo di € 93.150,65 (novantatremilacentocinquanta/65), calcolato in relazione alla potenzialità giornaliera dell'attività di 36 Mg;
5. In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente, dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax, alla Provincia di Pordenone, all'ARPA FVG e all'AAS n. 5 "Friuli Occidentale".
6. La presente autorizzazione alla gestione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, ha validità 10 anni, decorrenti dalla data del presente provvedimento e potrà essere rinnovata su richiesta del Consorzio COMAD, da presentarsi almeno 180 giorni prima della scadenza.
7. L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione è subordinata al collaudo delle opere ove necessario ed alla costituzione della garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4.
8. la Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme, a seguito della adozione di piani e programmi regionali e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
9. qualora il Consorzio COMAD, intenda apportare modifiche costruttive e/o impiantistiche rispetto al progetto approvato, lo stesso dovrà preventivamente presentare istanza a questo Ente, corredata dalla documentazione necessaria;
10. l'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
La cessazione dell'attività senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
11. la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione può determinare la sospensione o la revoca della stessa, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui alla Parte IV, Titolo VI del D.Lgs. 152/06.
12. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
13. Qualora cessi l'attività di gestione rifiuti presso l'impianto, sia per volontà del Consorzio COMAD ovvero per altre cause, il citato Consorzio, dovrà provvedere ad allontanare i rifiuti presenti presso impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le previsioni urbanistiche.

14. il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
15. Il presente provvedimento, come previsto dall'art. 5, comma 14, del D.P.G.R. n. 01/98, verrà inviato:
- al Comune di PRATA DI PORDENONE;
 - al Dipartimento di Prevenzione della A.A.S. n. 5 "Friuli Occidentale";
 - al Dipartimento Provinciale dell'ARPA-FVG di Pordenone;
 - alla Direzione centrale dell'ambiente e energia, Servizio disciplina gestione rifiuti;
 - al Settore Vigilanza della Provincia di Pordenone.
- Al Consorzio COMAD verrà data comunicazione per il ritiro.
16. Il presente atto è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 231/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
17. E' possibile presentare ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

DICHIARA

Che per lo/la scrivente, in forza della presente dichiarazione, e per il personale che ha avuto parte all'istruttoria del presente procedimento, come da dichiarazioni agli atti, non sussistono le cause di astensione previste dall'art. 5 del Codice di Comportamento del personale della Provincia di Pordenone, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 21 del 13.02.2014, né le cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 6 bis della Legge 241/1990 e s.m.i.

Si precisa che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., è Sergio Cristante.

Pordenone, li 18/02/2016

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 18/02/2016 14:43:09

IMPRONTA: 26FA6A7BB141031458E658A0AA31A5C9A9EB01CFA36BEB48E0368D295C5EC274
A9EB01CFA36BEB48E0368D295C5EC274E053BFDB4068AE26EC169FED74D1C8D8
E053BFDB4068AE26EC169FED74D1C8D835B0D7F4A57C68B468198F109BB7F593
35B0D7F4A57C68B468198F109BB7F5935C77C61ECFD0BBB582F4B7C946545ABD